



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Sant'Alfonso M. de' Liguori"



VIA TRENTO, 21
<http://www.icsantalfonso.gov.it/>
e-mail: saic8a5005@istruzione.it

84016 PAGANI (SA)
C.F. 94029530659

TEL/ FAX 081 5152108 - 919421
Cod. Mecc. SAIC8A5005
posta certificata: saic8a5005@pec.istruzione.it

Circ.n. 55

Al Personale Docente
Al Personale ATA
Al DSGA
Bacheca Axios
Al Sito Web

Si comunica che i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge n. 104/1992, come novellato dall'art. 24 della Legge 183/2010, sono tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo e, se possibile, con riferimento all'arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza.

Al riguardo, invece, sia per il pubblico impiego da parte della Funzione Pubblica (cfr. parere 13/2008 e circolare 13/2010) che da parte dell'INPS per il settore privato, è stato affermato in più occasioni l'opportunità di comunicare le giornate di assenza in tempo utile per evitare che venga compromesso il servizio e/o l'organizzazione aziendale.

Per completezza si rileva che per il personale ATA la questione è disciplinata dall'art. 32 del CCNL 2018 ai sensi del quale al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese. In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

Inoltre l'art. 68 del CCNL 2024, ai commi 1-3 per il personale ATA prevede quanto segue:

"Art. 68 - Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge

1. I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.

2. Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una

programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.

Pertanto, si invita il Personale interessato a produrre pianificazioni di fruizione dei permessi, rivedibili in dimostrate situazioni di urgenza, al fine di «evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione»

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata.

Si fa presente, inoltre, che il CCNL 2006/09 all'art. 15 e ss.mm. prevede che tali permessi

"... devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti."

Corre l'obbligo, infine, di rendere noto che il nostro Istituto, come ogni Amministrazione Pubblica, è tenuto a comunicare annualmente (entro il 31 Marzo) al Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le giornate fruiti a tale titolo da ciascun lavoratore, essendo autorizzato, per disposizione espressamente prevista dalla sopra citata normativa, al trattamento di tali dati sensibili e alla loro conservazione per un periodo massimo di gg. 30 dall'invio.

Si allega modulo di comunicazione della programmazione dei permessi.

Cordialmente

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marilena Salsano
